


ORIGINALE

PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 - 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA: 00496080243



Prot. n. 72976

DETERMINA N° 988 DEL 20/10/2011

Servizio/Ufficio: V.I.A. 65

**OGGETTO: IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI DI PLASTICA. SOGGETTO  
PROPONENTE: LAPRIMA S.R.L. PROCEDURA DI VERIFICA AI SENSI DELL'ART. 20  
D.LGS. N. 152/06 E S.M.I.**

Numero allegati: 0

IMPEGNO DI SPESA ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Impegno: 1116 del 2011

Accertamento: /


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questa  
Provincia per 15 giorni DAL 27 OTT. 2011 AL N° 1910

Vicenza, 27 OTT. 2011

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

*Donatella Calvan*



**OGGETTO: IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI DI PLASTICA. SOGGETTO  
PROPONENTE: LAPRIMA S.R.L. PROCEDURA DI VERIFICA AI SENSI DELL'ART. 20  
D.LGS. N. 152/06 E SMI.**

## **IL DIRIGENTE**

Dato atto che la società LAPRIMA s.r.l. è attualmente titolare di un impianto di recupero di rifiuti di plastica presso lo stabile in Via Dell'Olmo n. 37 in Comune di Santorso, condotto in "regime di comunicazione" ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs.152/06 e s.m.i., ed iscritta al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti in regime semplificato al n. 93 del 26 agosto 2008, con autorizzazione alle emissioni come da provvedimento n. 134 del 19/06/2009;

Considerato che, per una razionalizzazione dell'attività, la ditta, rilevata la necessità di spazi non disponibili nell'attuale sito di Santorso, ha programmato il trasferimento della medesima attività nel sito in Comune di Isola Vicentina - via Europa 46, prevedendo contestualmente l'aumento della potenzialità di trattamento di materie plastiche dalle attuali 1.000 ton/anno a 6.000 ton/anno;

Considerato altresì che l'opificio industriale catastalmente individuato al Foglio n. 19 mappale n. 393 del Comune Censuario di Isola Vicentina, nel quale la ditta ha progettato il trasferimento, è esistente ed è già stato sede di una manifattura di filati e che il medesimo edificio, per le esigenze impiantistiche, necessita, peraltro, di adeguamenti edilizi;

Considerato che nel nuovo sito produttivo è previsto, come già richiamato, un trattamento di 6.000 ton/anno, corrispondente ad una potenzialità massima giornaliera (su 300 giorni/anno di funzionamento) di 20 tonnellate;

Rilevato che per la anzidetta potenzialità giornaliera l'attività della ditta rientra nella tipologia di cui al punto 7 lettera z.b dell'allegato IV alla parte II del D.Lgs 152/06;

Dato atto che, con documentazione agli atti con prot. n. 56344 del 08/08/2011, la ditta ha chiesto di attivare la procedura di verifica, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs.152/06;

Vista la documentazione allegata alla richiesta:

- studio preliminare ambientale;
- previsione impatto acustico;
- descrizione del progetto;
- valutazione incidenza ambientale;

e relativi allegati;

Considerato che, per la richiesta presentata, con nota n 60457 del 01/09/2011, si è proceduto a dare comunicazione di avvio del relativo procedimento;

Preso atto che la ditta proponente ha dato sintetico avviso dell'avvenuta trasmissione della documentazione alla Provincia di Vicenza nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 58



del 05/08/2011 e all'Albo Pretorio del Comune di Isola Vicentina dal 04/08/2011 al 18/09/2011 e che non risultano pervenute osservazioni;

Evidenziato che con la procedura di verifica di assoggettabilità in questione la Provincia, sulla base degli elementi di cui all'allegato V della seconda parte del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il progetto presentato abbia possibili effetti negativi e significativi sull'ambiente;

Considerato che l'autorità competente, a seguito della verifica, se il progetto non ha impatti negativi e significativi sull'ambiente, dispone l'esclusione dalla procedura di valutazione ambientale e, se del caso, impartisce le necessarie prescrizioni ovvero, se il progetto ha possibili impatti negativi e significativi sull'ambiente, applica le disposizioni degli articoli da 21 a 28 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Rilevato che per l'esercizio dell'impianto e con riferimento alla gestione rifiuti la ditta, anche nella nuova sede, intende avvalersi del regime semplificato di cui all'art. 216 del D.Lgs 152/06 e la relativa comunicazione non sortisce alcun effetto sostitutivo per visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali necessari per la realizzazione ed esercizio dell'attività e che per la ditta rimane l'impegno di rapportarsi con i relativi Enti al fine di acquisire gli stessi;

Rilevato che il progetto interessa un'area vincolata ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e si applicano pertanto le disposizioni dell'articolo 146 dello stesso in materia di autorizzazione;

Rilevato che la ditta dà conto che il progetto è stato presentato al Comune di Isola Vicentina per un primo parere sulla possibilità di far confluire parte delle acque piovane nella fognatura delle acque bianche stradale, con risposta positiva da parte dell'Amministrazione comunale come da nota n. 6649 del 08/06/2011;

Vista la nota dell'Amministrazione Comunale sopra richiamata, in cui non si prefigurano elementi ostativi all'allaccio richiesto, fermo rappresentare che il collegamento potrà essere assentito esclusivamente con il passaggio della tubazione di scarico attraverso l'area verde posta a nord dell'ecocentro, che richiederà la sottoscrizione di una servitù d'uso del suolo pubblico, il tutto con la necessità di presentazione di apposito progetto soggetto a pratica edilizia;

Rilevato che nel progetto presentato, considerando quanto previsto sull'utilizzo dei piazzali, per le relative acque di dilavamento, si prefigura un assoggettamento al Piano di Tutela delle Acque (PTA) facendo riferimento all'art. 39 comma 3 lettera c) come "altre superfici scoperte scolanti, diverse da quelle indicate alla lettera b), delle tipologie di insediamenti di cui al comma 1, in cui il dilavamento di sostanze pericolose di cui al comma 1 può ritenersi esaurito con le acque di prima pioggia";

Ritenuto che per le acque del piazzale si concretizzi la fattispecie di cui al comma 1 dell'art. 39 delle norme del PTA, stante la previsione di effettuare, nel piazzale stesso, deposito di rifiuti, di materie prime secondarie e lavorazioni non protetti dall'azione degli agenti atmosferici, ancorchè non ci siano circostanze che possono comportare il dilavamento non occasionale e fortuito delle sostanze pericolose di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06, ma che comunque possono essere pregiudizievoli per l'ambiente;



Rilevato che gli Uffici competenti, per quanto sopra, ritengono siano da assoggettare ad autorizzazione sia le acque di prima pioggia, che le acque di seconda pioggia;

Rilevato che la ditta propone di attuare la sistemazione dei piazzali e la gestione delle acque ad attività avviata e comunque entro i termini di attuazione del Piano di Tutela delle Acque approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 107 del 5 novembre 2009 (PTA);

Considerato che per l'attività in progetto si concretizza, con riferimento anche alle disposizioni del PTA, la fattispecie di nuova attività e non risulta quindi possibile fare riferimento a tempi di adeguamento, collegabili unicamente ad attività in essere ed esistenti nel specifico sito;

Rilevato che si ritiene non necessari l'autorizzazione allo scarico se si verificano tutte le seguenti condizioni:

- l'attività viene condotta esclusivamente all'interno di un edificio (es. capannone);
- nel piazzale esterno non vi è presenza di depositi di rifiuti, materie prime, prodotti;
- il piazzale esterno è inferiore a 5000 m<sup>2</sup>;
- nel piazzale esterno non avvengono movimentazioni;
- le acque dei tetti non sono contaminate da eventuali emissioni in atmosfera originate dall'attività;

Considerato comunque che, con riferimento agli scarichi nell'organizzazione a regime dell'attività alla sua massima produttività, per le previsioni di recapito degli stessi, si rileva una competenza dell'Ente gestore della fognatura A.V.S. per le acque di prima pioggia e della Provincia per le cosiddette acque di seconda pioggia;

Rilevato che il riscontro del Comune richiamato può configurare il previsto parere idraulico per l'autorizzazione di competenza di questa Amministrazione in merito allo scarico, ferma la necessità che sia esplicitato l'assenso con riferimento agli aspetti prettamente idraulici ovvero alla portata ammessa e che sia altresì esplicitato che la condotta è di quelle di cui al comma 9, articolo 37 (condotta acque meteoriche) e il relativo recapito finale;

Vista la nota n. 0013095 del 14/09/2011 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto - Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto - che dispone, stante la previsione di lavori in prossimità di un'area vincolata con D.M. 5/12/2005, in merito a sondaggi archeologici preventivi da concordarsi con la stessa Soprintendenza;

Vista la nota prot. n. 0020637 del 27/09/2011 con la quale il Comando Provinciale Vigili del Fuoco, facendo riferimento ad una richiesta di parere presentata dalla ditta, ha comunicato che il progetto presentato è conforme alla norma anticendio, subordinandone l'esecuzione alla prescrizione che il carico d'incendio dei compartimenti "deposito 1" e deposito 2" non deve essere superiore a 1800MJ/mq. Con la medesima nota il predetto Comando si riserva eventuali ulteriori prescrizioni all'atto del sopralluogo e delinea l'iter per il rilascio del certificato di prevenzione incendi;

Vista l'istruttoria dell'Ufficio V.I.A. conservata agli atti;

Considerato che la Commissione provinciale V.I.A., sentita nella riunione del 13/10/2011, dopo aver esaminato la richiesta e la documentazione richiamata, ha ritenuto di esprimere sulla stessa richiesta parere di NON ASSOGGETTABILITÀ alla procedura di valutazione ambientale con le seguenti PRESCRIZIONI:



- a) La vasca di accumulo delle cosiddette acque di seconda pioggia dovrà essere realizzata con materiali e secondo tecniche costruttive normalmente in uso. La tenuta della stessa dovrà essere asseverata da tecnico competente sia prima dell'attivazione dello scarico, sia in occasione delle successive richieste di rinnovo dell'autorizzazione, garantendo comunque nel tempo i necessari interventi di controllo e manutenzione a garanzia delle caratteristiche prestazionali della struttura;
- b) Nelle more della regimazione e trattamento delle acque dei piazzali e relativa autorizzazione è vietata qualsiasi attività all'esterno degli edifici, compresa la pensilina;
- c) Tenuto conto che trattasi di un sito con attività da tempo non in essere, si rileva la necessità che si proceda ad una verifica dell'integrità dello stato di impermeabilizzazione del piazzale, da certificarsi con apposita asseverazione di tecnico professionista, prima dell'utilizzo dello stesso come deposito di materiali;
- d) La ditta dovrà provvedere ad allestire appositi manufatti per contenere, nel caso di incendio, le acque utilizzate nell'intervento di spegnimento;

Preso atto che alla riunione della Commissione V.I.A. richiamata ha preso parte il Comune di Isola Vicentina, rappresentato da personale delegato dello Sportello Unico Attività Produttive;

Dato atto altresì che rimangono in capo alle autorità competenti il rilascio di eventuali pareri, nulla osta, autorizzazioni e assensi comunque denominati, necessari per l'attuazione dell'intervento e al riguardo, e per quanto emerso dalla documentazione presentata, si richiamano le competenze in materia edilizia del Comune con necessità di autorizzazione ambientale ai sensi D.Lgs 42/2004, le competenze di questa Amministrazione in materia di rifiuti, emissioni in atmosfera, scarico in condotta acque meteoriche e le competenze di A.V.S. s.p.a. per lo scarico in fognatura acque nere. Si richiama altresì quanto espresso dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto in ordine all'indagine preliminare a qualsiasi intervento di scavo e movimentazione terra;

Richiamato il comma 7 dell'art. 20 del D.Lgs. 152/06 che prescrive che il provvedimento di assoggettabilità sia pubblicato, a cura dell'autorità competente, nel Bollettino Ufficiale Regionale;

Ritenuto pertanto di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento, in forma di estratto, nel Bollettino Ufficiale Regionale del Veneto per una spesa complessiva preventivata di € 61,60 Iva inclusa, impegnando la relativa somma all'intervento "1 06 02 03 – Territorio Prestazioni di servizi" del bilancio per l'esercizio finanziario 2011;

Preso atto che la materia rientra nelle funzioni della Provincia;

Vista la Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti:

- la Legge Regionale n. 10/1999 "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale";
- le d.G.R.V. n. 308/2009 e n. 327/2009 di coordinamento al D.Lgs. 152/2006;



- il vigente Statuto dell'Ente;


Vista la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 113 del 23/12/2010, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'Esercizio finanziario 2011 e pluriennale 2011-2013;

Vista la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 82 del 19/04/2011, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2011;

Dato atto che il presente provvedimento è sottoposto al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151 del D.Lgs. 267/2000;

## DETERMINA

- 1) il progetto presentato dalla società Laprima s.r.l. identificato in premessa, è **escluso dalla procedura di valutazione ambientale** di cui al D.Lgs. n. 152/06 e alla L.R. 10/99 e successive modificazioni ed integrazioni con le seguenti **PRESCRIZIONI**:
  - a) La vasca di accumulo delle cosiddette acque di seconda pioggia dovrà essere realizzata con materiali e secondo tecniche costruttive normalmente in uso. La tenuta della stessa dovrà essere asseverata da tecnico competente sia prima dell'attivazione dello scarico, sia in occasione delle successive richieste di rinnovo dell'autorizzazione, garantendo comunque nel tempo i necessari interventi di controllo e manutenzione a garanzia delle caratteristiche prestazionali della struttura;
  - b) Nelle more della regimazione e trattamento delle acque dei piazzali e relativa autorizzazione è vietata qualsiasi attività all'esterno degli edifici, compresa la pensilina;
  - c) Tenuto conto che trattasi di un sito con attività da tempo non in essere, si rileva la necessità che si proceda ad una verifica dell'integrità dello stato di impermeabilizzazione del piazzale, da certificarsi con apposita asseverazione di tecnico professionista, prima dell'utilizzo dello stesso come deposito di materiali;
  - d) La ditta dovrà provvedere ad allestire appositi manufatti per contenere, nel caso di incendio, le acque utilizzate nell'intervento di spegnimento;
- 2) di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento, in forma di estratto, nel Bollettino Ufficiale Regionale del Veneto a norma dell'art. 20 comma 7 del D.Lgs. 152/06, per una spesa complessiva preventivata di € 61,60 Iva inclusa;
- 3) di impegnare la somma di € 61,60 Iva inclusa per la pubblicazione di cui al punto precedente all'intervento "1 06 02 03 - Territorio Prestazioni di servizi" del bilancio per l'esercizio finanziario 2011.



## AVVERTE

Qualora nella progettazione definitiva dovessero prospettarsi interventi diversi da quelli indicati nel progetto esaminato, ancorchè possano qualificare modifiche non sostanziali per l'attività di recupero rifiuti, la ditta dovrà preventivamente attivarsi nei confronti del Servizio V.I.A. per la qualifica delle modifiche stesse con riferimento alla specifica normativa e per escludere la necessità di attivare una nuova procedura di verifica.

La ditta dovrà attivarsi nei confronti dei diversi Enti e/o presso i diversi Servizi di questa Amministrazione per acquisire ogni atto legittimante necessario per attivare ed esercire l'attività. Al riguardo si richiama quanto riportato in premessa.

Il presente provvedimento viene trasmesso alla società proponente, al Comune di Isola Vicentina - Sportello Unico Attività Produttive, all'A.R.P.A.V, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto - Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto, al Servizio Acqua Suolo Rifiuti della Provincia e viene pubblicato integralmente sul sito di questa Provincia ai sensi dell'art. 20, comma 7 del D.Lgs. n. 152/06. Ai diversi Enti, anche nel rilascio degli atti legittimanti l'attività secondo le rispettive competenze, rimane l'impegno di accertare/verificare da parte della ditta il rispetto delle condizioni di cui al presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del presente atto, ovvero in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del presente atto.

Vicenza, 20/10/2011

IL DIRIGENTE

Dott. Angelo Macchia



Responsabile del Procedimento: Ing. Filippo Squarcina



# PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 - 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N. 988 DEL 20/10/2011

Servizio/Ufficio: V.I.A. 65  
Proposta N° 2011/38

---

Oggetto: **IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI DI PLASTICA. SOGGETTO  
PROPONENTE: LAPRIMA S.R.L. PROCEDURA DI VERIFICA AI SENSI DELL'ART. 20  
D.LGS. N. 152/06 E S.M.I.**

---

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

attestante la copertura finanziaria come da impegno di spesa indicato nel certificato in frontespizio del presente provvedimento.

(ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Vicenza, 25/10/2011

IL DIRIGENTE  
MACCHIA ANGELO

---

DETERMINAZIONE N° 988 DEL 20/10/2011



# PROVINCIA DI VICENZA

Si attesta, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R.  
28.12.2000 n. 445, che la presente copia fotostatica,  
che consta di ..... 3 (tre) ..... fogli  
è conforme all'originale. -

Vicenza **27 OTT. 2011**

L'ISTRUTTORE  
Assandrea Padovan  
*Assandrea Padovan*



PROVINCIA DI VICENZA  
AMMINISTRAZIONE  
INFORMATICA E SCITTURAZIONE